

PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N.44 DEL 17.03.2020

OGGETTO: DIRETTIVA MISE 27/04/2015 – CANCELLAZIONE D'UFFICIO INDIRIZZI PEC PROFESSIONISTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PROT. 7398 DEL 02/03/2020

IL CONSERVATORE

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visto l'art. 2190 c.c.;

Visto l'art.2192 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Atteso che la summenzionata Direttiva MISE contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Viste le disposizioni del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 31/08/2016;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese/società;

Atteso che gli aggiornamenti anagrafici summenzionati consentono l'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti a danno delle imprese inadempienti, rispettivamente, dal comma 6 bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo periodo dell'articolo 5 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, (imprese individuali);

Visto l'elenco, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di n.20 imprese/società per le quali, dalla verifica automatizzata operata, in ossequio alle disposizioni della summenzionata Direttiva ministeriale, per conto della Camera di Commercio di Salerno dalla Società del sistema camerale Infocamere Scpa, risulta iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno un indirizzo di posta elettronica certificato PEC non riferibile all'impresa/società in quanto PEC di professionista;

Atteso che il mancato aggiornamento obbligatorio per l'impresa/società dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC non riferibile all'impresa/società in quanto regolarmente iscritto da altra impresa/società in epoca successiva, integra la fattispecie di cui all'art.2190 c.c.;

Ritenuto che gli indirizzi PEC non riferibili all'impresa/società in quanto PEC di professionista debbano essere cancellati dal RI e di conseguenza dalla visura ordinaria;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio prot. 7398 del 02/03/2020 con la quale è stato assegnato, alle singole imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione della domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo oppure a presentare idonea documentazione attestante la titolarità dell'indirizzo PEC;

Considerato che la predetta comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio e conseguente cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC non riferibile all'impresa/società in quanto PEC di professionista, è stata notificata alle imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.241/1990, mediante pubblicazione all'Albo pretorio online della Camera di Commercio di Salerno;

Rilevato che il termine fissato con la comunicazione di avvio del procedimento è decorso e che le imprese/società di cui all'allegato elenco al presente provvedimento non hanno provveduto all'iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo o a presentare idonea documentazione attestante la titolarità dell'indirizzo PEC;

Considerato il numero elevato di imprese/società interessate dal procedimento di cancellazione del dato relativo alla Pec non riferibile all'impresa/società in quanto PEC di professionista;

Rilevata l'impossibilità di notificazione del presente provvedimento a mezzo PEC;

Rilevato che la predetta impossibilità è imputabile all'inadempimento da parte delle imprese obbligate alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r in considerazione dei notevoli costi da sostenere anche in ossequio alle disposizioni normative che impongono alle PA il taglio delle spese postali e l'utilizzo prioritario di comunicazioni digitali;

Atteso che la notifica del presente provvedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;

Visto l'art. 8 comma 3 della L. 241/90;

Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;



Camera di Commercio
Salerno

Atteso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2192 c.c., che le imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento possono, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione, opporre ricorso avverso il presente provvedimento al Tribunale di Salerno;

In virtù della delega conferita al sottoscritto Conservatore dal Giudice Delegato alla vigilanza sul Registro delle Imprese del 14/04/2016;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Mauro Criscuolo, il quale ha accertato la legittimità del procedimento e dell'atto proposto, verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiarando che nulla osta all'adozione delle decisioni consequenziali, e assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

L'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera per le imprese/società di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'albo camerale dell'Ente e sul sito istituzione www.sa.camcom.it all'indirizzo: <http://www.sa.camcom.it/P42A1587C220S214/PEC-imprese-societa.html>.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69 .

IL CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.



Camera di Commercio
Salerno

**Al titolare/legale rappresentante
Impresa/società
(v. elenco allegato)**

Oggetto: INDIRIZZO PEC ISCRITTO NEL RI NON RIFERIBILE ALL'IMPRESA - SOCIETÀ - COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visti l'art.2190 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Considerato che la summenzionata Direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della citata Direttiva del 27/04/2015;

Vista la disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 12/09/2016 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese/società;

Visto il punto 1.7 della Direttiva in base al quale l'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata PEC sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. Nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad un professionista, invita l'impresa a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale provvede alla cancellazione dell'indirizzo PEC.

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno per l'impresa/società di cui all'allegato elenco alla presente comunicazione, risulta appartenere a un professionista.

In base alle disposizioni ministeriali ed alla normativa in essere l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista è correttamente attribuibile esclusivamente allo stesso e non può essere utilizzato da un soggetto diverso.

Pertanto, si invita l'impresa/società di cui all'allegato elenco alla presente comunicazione a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo entro il termine di **10 (dieci)** giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente il predetto termine, si procederà d'ufficio con provvedimento del Conservatore all'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso.

Si rammenta che a seguito del summenzionato provvedimento l'impresa/società risulterà priva di un indirizzo PEC, di conseguenza le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi all'impresa/società saranno **sospese** in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, **rifiutate**. In tale ultimo caso, in ossequio alle indicazioni ministeriali di cui alla citata Direttiva, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista rispettivamente agli artt. 2194 e 2630 c.c.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione all'albo camerale della Camera di Commercio di Salerno in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione del Conservatore del Registro Imprese e dall'art.8, comma 3 della legge 241/ 1990.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 241/90, si comunica:

- a) amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. di Salerno;
- b) oggetto del procedimento: Indirizzo PEC iscritto nel RI non riferibile all'impresa/società - comunicazione avvio del procedimento;
- c) ufficio e responsabile del procedimento: Registro delle Imprese – Dott. Mauro Criscuolo – callcenter@sa.camcom.it;
- d) ufficio presso il quale può prendere visione degli atti: Registro delle Imprese (<http://www.sa.camcom.it/P42A1587C220S214/PEC-imprese-societa.htm>);

*Il Vice Segretario Generale
Dirigente Area Anagrafe e Patrimonio
(Dott. Mauro Criscuolo)*

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato: Elenco n 20 imprese/società destinatarie della presente comunicazione di avvio del procedimento titolari di indirizzo PEC PROFESSIONISTA.

NREA	C. FISCALE	DENOMINAZIONE	PEC	COMUNE SEDE
330687	'03925300653	AZIENDA AGRICOLA S.CROCE S.A.S. DI BOCCHINO LORENZO	AVV.LORENZOBOCCHINO@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT	GIFFONI VALLE PIANA
188769	'01141550655	"AUTOMOBILI DEL PRIORE" - S.A.S. DEL DOTT.ANGELO DEL PRIORE & C.	AVVVALERIOIORIO@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT	SALERNO
445344	'MRCCNO80S20G793T	CM4 MOTORS DI CONO MARCONE	C.MARCONE@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT	TEGGIANO
306652	'CVLNTN45D05G230P	"BAR SANTA RITA" DI CIVALE ANTONIO	CIVALEANTONIO@CGN.LEGALMAIL.IT	MAIORI
336704	'CRTCST81C26H703M	AZIENDA AGRICOLA GIARDINO DI CIROTA CRISTOFARO	CRISTOFAROCIROTA@PEC.BUFFETTI.IT	PRIGNANO CILENTO
477735	'CRLMNL87E58I422W	BEAUTY& SHOP DI CARLUCCI EMANUELA	FILOMENAGENTILE@ORDINE.COMMERCIALISTISALA.IT	SAPRI
478593	'FLLVCN69P20H703Y	FAIELLA VINCENZO	GIOVANNI.LIGUORI@PEC.COMMERCIALISTISALERNO.IT	SALERNO
479066	'TZZPQL81M01D390W	TUOZZO PASQUALE	GIUSEPPE.CUPO@CGN.LEGALMAIL.IT	BUCCINO
438073	'NRTGPP82S02G793W	TRATTORIA DEGLI ULIVI DI ONORATO GIUSEPPE	GIUSEPPEONORATO@PEC.IT	PADULA
337525	'ZCCGPP60E10H703H	AZIENDA AGRICOLA "LA PETROLLO" DI GIUSEPPE ZECCA	GIUSEPPEZECCA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG	CAMPAGNA
476401	'VRAGLL74A23L628X	AFFITTACAMERE VAIRO GUGLIELMO	GUGLIELMOVAIRO@PUNTOPEC.IT	PIAGGINE
473205	'PRLND69A52D086Q	LA TERRAZZA NEL MARE DI LINDA PIRILLO	LINDA.PIRILLO@PEC.COMMERCIALISTI.IT	POLLICA
467491	'PLMTRS67R61G793W	IMPRESA DI PULIZIA DI PALUMBO TERESA	PALUMBOTERESA@PEC.IT	SALA CONSILINA
169460	'00750680654	RUOPPOLO FARMACEUTICI - S.R.L.	RUOPPOLOFARMA@LEGALMAIL.IT	SALERNO
459770	'STBLCN79A51H703T	AZIENDA AGRICOLA STABILE LUCIANA	STABILELUCIANA79@PEC.IT	SALERNO
479957	'SZZFNC85C16D390W	MUSIKE' DI SUOZZO FRANCESCO	STUDIOEMILIOMARANO@PEC.IT	ALTAVILLA SILENTINA
470925	'DFLVCN77L22E919H	DE FILIPPO VINCENZO	STUDIOLEGALECROCCIADEFILIPPO@PEC.IT	VIBONATI
386591	'04701600654	LOGISTICA TODISCO S.R.L.	TODISCO@PEC.IT	ANGRI
445676	'DGVVNT65B57F839R	LA BOTTAIA DI VALENTINA DE GIOVANNI	VALENTINADEGIOVANNI@PEC.GIUFFRE.IT	TORRACA
471147	'VSSLVR60L50H703E	DANIEL BAR CAFFE' DEL PARCO DI VASSALLUZZO ELVIRA	VASSALLUZZOELVIRA@LEGALMAIL.IT	STELLA CILENTO

Report PEC

Prov.	N. Rea	C.F./P.I.	Denominazione	Forma Giuridica	Irregolarità	Pec
SA	330687	03925300653	AZIENDA AGRICOLA S.CROCE S.A.S. DI BOCCHINO LORENZO	SOCIETA' DI PERSONE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	AVV.LORENZOBOCCHINO@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT
SA	188769	01141550655	"AUTOMOBILI DEL PRIORE" - S.A.S. DEL DOTT.ANGELO DEL PRIORE & C.	SOCIETA' DI PERSONE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	AVVVALERIOIORIO@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT
SA	306652	CVLNTN45D05G230P	"BAR SANTA RITA" DI CIVALE ANTONIO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	CIVALEANTONIO@CGN.LEGALMAIL.IT
SA	445344	MRCCNO80S20G793T	CM4 MOTORS DI CONO MARCONE	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	C.MARCONE@CONSULENTIDELLAVOROPEC.IT
SA	336704	CRTCST81C26H703M	AZIENDA AGRICOLA GIARDINO DI CIROTA CRISTOFARO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	CRISTOFAROCIROTA@PEC.BUFFETTI.IT
SA	477735	CRLMNL87E58I422W	BEAUTY& SHOP DI CARLUCCI EMANUELA	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	FILOMENAGENTILE@ORDINE.COMMERCIALISTISALA.IT
SA	478593	FLLVCN69P20H703Y	FAIELLA VINCENZO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	GIOVANNI.LIGUORI@PEC.COMMERCIALISTISALERNO.IT
SA	479066	TZZPQL81M01D390W	TUOZZO PASQUALE	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	GIUSEPPE.CUPO@CGN.LEGALMAIL.IT
SA	438073	NRTGPP82S02G793W	TRATTORIA DEGLI ULIVI DI ONORATO GIUSEPPE	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	GIUSEPPEONORATO@PEC.IT
SA	476401	VRAGLL74A23L628X	AFFITTACAMERE VAIRO GUGLIELMO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	GUGLIELMOVAIRO@PUNTOPEC.IT
SA	467491	PLMTRS67R61G793W	IMPRESA DI PULIZIA DI PALUMBO TERESA	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	PALUMBOTERESA@PEC.IT
SA	169460	00750680654	RUOPPOLO FARMACEUTICI - S.R.L.	SOCIETA' DI CAPITALE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	RUOPPOLOFARMA@LEGALMAIL.IT
SA	459770	STBLCN79A51H703T	AZIENDA AGRICOLA STABILE LUCIANA	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	STABILELUCIANA79@PEC.IT

Report PEC

Prov.	N. Rea	C.F./P.I.	Denominazione	Forma Giuridica	Irregolarità	Pec
SA	479957	SZZFNC85C16D390W	MUSIKE' DI SUOZZO FRANCESCO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	STUDIOEMILIOMARANO@PEC.IT
SA	470925	DFLVCN77L22E919H	DE FILIPPO VINCENZO	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	STUDIOLEGALECROCCIADEFILIPPO@PEC.IT
SA	386591	04701600654	LOGISTICA TODISCO S.R.L.	SOCIETA' DI CAPITALE	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	TODISCO@PEC.IT
SA	445676	DGVVNT65B57F839R	LA BOTTAIA DI VALENTINA DE GIOVANNI	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	VALENTINADEGIOVANNI@PEC.GIUFFRE.IT
SA	471147	VSSLVR60L50H703E	DANIEL BAR CAFFE' DEL PARCO DI VASSALLUZZO ELVIRA	IMPRESE INDIVIDUALI	PEC MULTIPLA DEL PROFESSIONISTA	VASSALLUZZOELVIRA@LEGALMAIL.IT